# REGOLAMENTO (CEE) N. 1893/70 DELLA COMMISSIONE
## del 18 settembre 1970
## relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1306/68 della Commissione, del 28 agosto 1968, relativo alla vendita di burro di ammasso pubblico (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1479/70 (4), prevede la vendita di burro di ammasso pubblico a un prezzo almeno uguale al prezzo d'acquisto dell'organismo d'intervento in causa, quale risulta dal regolamento (CEE) n. 1222/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che fissa il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere e i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano, validi durante la campagna lattiera 1970/1971 (5) ;

considerando che, tenuto conto della situazione del mercato del burro, è opportuno limitare tali vendite al burro che si trova all'ammasso da un certo periodo di tempo e precisare le condizioni di vendita, per quanto concerne i termini di pagamento e di ritiro del burro acquistato ; che, a ragione di tali modifiche, è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 1306/68 ed emettere un nuovo testo ;

considerando che l'attuale situazione del mercato del burro porta a modificare le condizioni di uscita dall'ammasso del burro di ammasso pubblico e ad abrogare il regolamento (CEE) n. 1308/68 della Commissione, del 28 agosto 1968, relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico per l'esportazione, modificato dal regolamento (CEE) n. 1479/70;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Gli organismi d'intervento vendono, ad ogni persona interessata, burro acquistato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato all'ammasso da almeno tre mesi.

*Articolo 2*

1. Il burro è venduto

a) ad un prezzo uguale al prezzo d'acquisto dell'organismo d'intervento in causa indicato agli articoli 3, lettera a), e 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1222/70 ;

b) per quantitativi uguali o superiori a 10 tonnellate.

2. L'acquirente versa all'organismo d'intervento il prezzo d'acquisto prima del ritiro di cui al paragrafo 3.

3. L'acquirente ritira il burro acquistato entro i 12 giorni feriali successivi al giorno della conclusione del contratto di vendita.

*Articolo 3*

Gli Stati membri notificano ogni mese alla Commissione l'età del burro venduto in base al presente regolamento ed i rispettivi quantitativi.

*Articolo 4*

Il regolamento (CEE) n. 1306/68 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile al burro venduto a titolo del suddetto regolamento.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 214 del 29. 8. 1968, pag. 8.
(4) GU n. L 163 del 25. 7. 1970, pag. 10.
(5) GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 27.
(6) GU n. L 214 del 29. 8. 1968, pag. 10.

*Articolo 5*

Il regolamento (CEE) n. 1308/68 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile al burro venduto a titolo del suddetto regolamento.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1970.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI